

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLA VITA INTERNA DEL SEMICONVITTO**

a.s. 2008/2009

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VITA INTERNA SEMICONVITTUALE

Il Convitto si configura come una Istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa. Il presente Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana e allo Statuto delle studentesse e degli studenti, e contiene l'insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del POF.

Art. 1 – Autodisciplina come fondamento della vita semiconvittuale

Ogni semiconvittore è accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società e nelle scuole precedentemente frequentate, e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere dall'Istituzione educativa un servizio di semiconvittualità che promuova e favorisca la sua crescita personale culturale e sociale, e il dovere di fare proprie queste istanze e di contribuire alla loro realizzazione.

Perché l'Istituzione possa assolvere il suo compito, è indispensabile che il semiconvittore si impegni personalmente e che, soprattutto, impari ad autodisciplinarsi rispettando le regole di una civile convivenza. A tal fine, è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione e alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione Italiana).

Art. 2 – Diritti dei semiconvittori

Il semiconvittore ha diritto:

- a ricevere un'accoglienza e un'assistenza adeguate alla sua età;
- a vivere in un ambiente che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
- a essere informato sulle norme che regolano la vita del semiconvittuto;
- alla salubrità e sicurezza degli ambienti;
- ai servizi di sostegno e di promozione alla salute e all'assistenza psicologica.

Art. 3 – Doveri dei semiconvittori

Il semiconvittore è tenuto:

- a frequentare regolarmente le attività semiconvittuali e ad assolvere gli impegni di studio;
- ad avere, nei confronti del Capo di Istituto, degli educatori, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, cui lui stesso ha diritto;
- ad avere un comportamento corretto nell'adempimento dei propri doveri e nell'esercizio dei propri diritti;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza date dagli operatori dell'Istituto;
- a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, e a comportarsi in modo da non arrecare danni ai compagni, agli operatori e al patrimonio dell'Istituto;
- a segnalare immediatamente all'educatore eventuali infortuni o malori che richiedano l'intervento del personale sanitario ed eventualmente una denuncia assicurativa;

I semiconvittori condividono, con gli operatori dell'Istituto, la responsabilità di rendere e mantenere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita all'interno della struttura educativa. Il loro comportamento, anche nelle adiacenze dell'edificio

scolastico, deve essere sempre rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose.

In particolare, si ricorda ai semiconvittori che:

1. è importante mantenere rapporti corretti, tolleranti e collaborativi con tutti;
2. durante lo studio, non è consentito bere, mangiare o masticare gomme;
3. durante lo studio, non è consentito utilizzare materiale che non sia strettamente attinente all'attività svolta (giochi, riviste, videogiochi, telefonini, I-Pod e altri dispositivi elettronici);
4. è consentito prendere la parola previa alzata di mano e solo dopo l'autorizzazione dell'educatore;
5. non è consentito alzarsi dal proprio posto senza l'autorizzazione dell'educatore, per non recare disturbo ai compagni impegnati nelle attività di studio;
6. durante le ore dedicate allo studio, non è consentito uscire dalla classe senza l'autorizzazione dell'educatore;
7. durante gli spostamenti di classe non si deve recare disturbo alle altre classi;
8. per qualunque necessità, ci si deve rivolgere SEMPRE all'educatore.

Art. 4 – Permessi di uscita

È consentito ai semiconvittori di usufruire di permessi di uscita durante l'attività semiconvittuale a condizione che i genitori, o chi ne fa le veci, abbiano depositato a inizio anno una richiesta specifica, con validità annuale o temporanea, che sollevi la Direzione e il personale educativo da ogni responsabilità; in caso di necessità e urgenza, l'autorizzazione ad uscire può essere concessa previa presentazione della richiesta dei genitori, o di chi ne fa le veci, sull'apposito libretto.

È prevista, inoltre, la possibilità di usufruire del permesso di uscita qualora il semiconvittore sia prelevato da una persona maggiorenne menzionata nella richiesta dei genitori, o di chi ne fa le veci, o indicata per iscritto dagli stessi, previa esibizione di un documento di riconoscimento annotato nei registri della Vicedirezione.

Art. 5 – Provvedimenti disciplinari

L'ordinamento vigente non detta regole specifiche sui provvedimenti disciplinari per il settore del semiconvitto. Qualora fosse necessario comminare una sanzione disciplinare a un semiconvittore, si applicano, in quanto compatibili e con gli opportuni adattamenti, le norme contenute nei Regolamenti delle singole scuole.

La responsabilità disciplinare è personale.

Spetta agli educatori e al personale ATA curare che i semiconvittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento inadeguato.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità semiconvittuale.

Gli interventi sanzionatori non concernono soltanto il comportamento del semiconvittore all'interno dell'Istituto, ma anche in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze eccetera) e anche in ore extracurricolari.

Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

Le sanzioni disciplinari sono adottate dopo aver ascoltato le persone coinvolte e aver valutato eventuali documentazioni e/o testimonianze utili per l'accertamento dei fatti. Ogni decisione che comporti l'applicazione di una sanzione disciplinare deve essere adeguatamente motivata.

a) Provvedimenti per infrazioni non gravi ai doveri.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del semiconvittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Al semiconvittore è comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come **primo strumento** atto a intervenire sulle mancanze meno gravi:

1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto (NOTA) con comunicazione alla famiglia;
3. richiamo scritto con annotazione sul registro dell'educatore e comunicazione al Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto;
4. sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento.

I provvedimenti disciplinari suindicati saranno disposti dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, sentito il personale educativo al quale è demandato l'intervento immediato. Essi sono inflitti in caso di violazioni ai doveri comportamentali: negligenza, irregolarità nella frequenza, assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva, scorrettezze verso i compagni o il personale dell'Istituto, e cioè in caso di:

- disturbo continuato durante l'attività semiconvittuale;
- mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari, radio...);
- abbigliamento non consono all'ambiente comunitario-semiconvittuale;
- allontanamento non autorizzato durante le attività semiconvittuali.

b) Provvedimenti per infrazioni gravi ai doveri.

Il temporaneo allontanamento dello studente dal semiconvitto può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di

fatti di rilevanza penale, o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

- **Sospensione dal semiconvitto da 1 a 5 giorni in caso di:**

1. furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
2. assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione;
3. turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni e agli operatori dell'Istituto;
4. gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori dell'Istituto;
5. violazioni gravi alle norme di sicurezza;
6. mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti;
7. comportamenti lesivi dell'altrui libertà di espressione;
8. comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
9. allontanamento non autorizzato dall'Istituto durante le attività semiconvittuali;
10. consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche.

- **Sospensione dal semiconvitto da 6 a 15 giorni in caso di:**

1. recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente;
2. molestie continuate verso i compagni o gli operatori dell'Istituto;
3. atti di violenza verso i compagni o gli operatori dell'Istituto posti in essere all'interno della Struttura educativa o nelle immediate vicinanze;
4. offese gravi alla dignità delle persone;
5. uso o spaccio di sostanze stupefacenti;
6. atti e molestie di carattere sessuale.

- **Sospensione dal semiconvitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.**

- Nei casi più gravi, il semiconvittore può essere allontanato dal semiconvitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni.

Nel caso di furto di oggetti di proprietà dell'Istituto o di altri, è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro, e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento del danno.

In caso di imbrattamento dei muri interni o esterni dell'Istituto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, il semiconvittore è tenuto a pagare una somma di denaro corrispondente all'entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà fissata dal Direttore generale dei servizi amministrativi e da questi recuperata.

Il provvedimento di sospensione può prevedere l'obbligo della frequenza e quello di svolgere attività utili alla comunità dell'Istituto, quali la collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione disciplinare e dalla famiglia del semiconvittore.

Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia dello studente e sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro.

In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, quando sia previsto dal codice stesso, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà lo studente interessato, se maggiorenne, la famiglia e il Consiglio di classe.

Le sanzioni di cui al punto a) sono comminate dall'educatore.

Le sanzioni di cui al punto b) sono comminate dal Rettore – Dirigente Scolastico sentito il **Consiglio di Disciplina convittuale** nella composizione prevista per il Semiconvitto.

Il Consiglio di Disciplina convittuale, se convocato per il settore del Semiconvitto dei Licei, è composto dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, dall'Educatore coordinatore dell'attività educativa del settore dell'allievo, dal docente coordinatore di classe, da un semiconvittore compagno di classe dell'alunno sottoposto a provvedimento disciplinare, oppure, in mancanza, da un rappresentante di classe, e da un rappresentante dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora facciano parte dell'Organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

Il Consiglio di Disciplina convittuale, se convocato per il settore del Semiconvitto della Scuola Primaria o della Scuola secondaria di I grado, è composto dal Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto, dall'Educatore coordinatore dell'attività educativa del settore dell'allievo, dal docente coordinatore di classe e da un rappresentante dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo il genitore dell'alunno sanzionato) e di successiva e conseguente surroga.

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dal semiconvitto può essere commutata in attività a vantaggio della comunità scolastica dal **Consiglio di Disciplina convittuale** nella composizione di cui sopra.

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari, e per ogni conflitto sull'applicazione del presente Regolamento, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione o dall'insorgere del conflitto, al **Comitato di Garanzia** previsto dai Regolamenti delle singole scuole nella composizione adattata al semiconvitto:

- per il semiconvitto della Scuola primaria: dal Rettore, da un insegnante, da un educatore e da un genitore;
- per il semiconvitto della Scuola secondaria di I grado: dal Rettore, da un docente, da un educatore, da un genitore;
- per i Licei: dal Rettore, da un docente, da un educatore, da uno studente semiconvittore;

Per ciascuna componente, i membri sono designati rispettivamente dal Collegio docenti, dal Comitato genitori, dal Collegio educatori, e dal Comitato studentesco (DPR 105/2001). Questi ne danno comunicazione al Consiglio di Istituto, che ne prende formalmente atto ed effettua le nomine. In caso di astensione, di decadenza o di rinuncia di un componente, l'organo rimane in carica e si provvede a surrogare il componente decaduto.

Il ricorso deve essere presentato dal semiconvittore o, per gli studenti della scuola primaria o secondaria di I grado, dai suoi genitori in forma scritta e deve essere adeguatamente motivato.

Il Comitato di Garanzia si riunisce entro 7 giorni dalla presentazione del ricorso e provvede, valutati gli elementi a disposizione, a decidere sul ricorso entro i 5 giorni successivi.

Il Comitato di Garanzia decide in via definitiva qualora non riscontri vizi procedurali, oppure rinvia il provvedimento all'Organo che lo ha emesso invitandolo al riesame.

In caso di ricorso contro la decisione del Comitato di Garanzia, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei Regolamenti delle singole Scuole.

Il Comitato di Garanzia decide, su richiesta dei semiconvittori della Scuola secondaria superiore, dei genitori degli alunni della Scuola primaria o secondaria di I grado, o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria, nella parte compatibile con il semiconvitto.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda, con gli opportuni adattamenti, ai Regolamenti delle singole Scuole interne e ai rispettivi Patti educativi di corresponsabilità.

Art. 6 – Vigilanza

Agli educatori è affidata la vigilanza degli alunni durante gli spostamenti per recarsi in mensa, durante la permanenza in mensa, durante l'intervallo successivo fino alla ripresa dell'attività didattica e durante lo studio guidato, fino all'uscita degli alunni.

Durante le ore di attività semiconvittuale non è consentito uscire dalle aule senza l'autorizzazione degli educatori e solo per validi motivi. La merenda pomeridiana si svolge in classe e, previo consenso degli educatori, ci si può recare in bagno e al distributore automatico di merende.

L'accesso alla biblioteca è consentito solo agli allievi accompagnati da un educatore o muniti dell'apposita autorizzazione dell'educatore.

Per accedere ai laboratori o alle aule speciali, gli studenti devono essere sempre accompagnati dagli educatori.

Art. 6 –Collaborazione scuola famiglia

La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d'importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo.

La collaborazione si traduce anche nell'impegno della famiglia di controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate tramite il diario dei figli.

Il Rettore o i suoi collaboratori ricevono i genitori previo appuntamento, compatibilmente con gli impegni propri della loro funzione.

In casi di particolare gravità, i genitori saranno invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli educatori, con il Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto o con il Rettore stesso.

Per le disposizioni particolari sulle comunicazioni scuola-famiglia e per gli interventi disciplinari relativi a comportamenti non corretti e contrari alle regole dell'attività semiconvittuale, si rimanda ai Regolamenti delle singole scuole, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 7 – Uso dei locali, delle attrezzature e degli spazi comuni

1. Tutti gli spazi dell'Istituto (aule, servizi, laboratori, palestra, cortili ecc.) devono essere tenuti in ordine, in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività. La loro cura e mantenimento è responsabilità di tutti gli utenti, sia studenti sia educatori, ed è garanzia della qualità della vita scolastica;
2. L'uso dei laboratori e dei locali speciali (biblioteca, palestra, aula magna, ecc.) è disciplinato da specifici regolamenti, ai quali si rimanda. Il loro utilizzo è stabilito a inizio anno secondo modalità che ne garantiscono la massima accessibilità a tutti;
3. I semiconvittori, al termine di ogni attività, devono lasciare le postazioni di lavoro e le strumentazioni in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti o disfunzioni vanno immediatamente segnalati all'educatore e da questi al Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto. Ogni educatore è responsabile del corretto utilizzo, da parte dei propri alunni, delle aule e dei laboratori in cui opera e su cui ha per legge il dovere di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni o danni;
4. Gli alunni sono tenuti al risarcimento nei confronti della scuola per i danni eventualmente provocati per negligenza o dolo alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche (banchi, sedie, muri, libri, strumenti informatici, altro) e al risarcimento nei confronti degli altri alunni o degli operatori scolastici in caso di danni ad essi cagionati;
5. Il Direttore dei servizi generali amministrativi fisserà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente;
6. Tutti i semiconvittori sono tenuti a vigilare sui materiali, gli strumenti, gli indumenti, i libri e quant'altro di loro proprietà. La scuola non risponde in alcun modo di furti a danno degli alunni e di oggetti dei quali non si è assunto l'impegno di custodia.
7. Gli armadietti per la custodia dei libri non devono essere trattati con trascuratezza e decorati all'esterno. Ogni alunno è responsabile dell'armadietto che gli viene affidato all'inizio dell'anno scolastico e che dovrà essere riconsegnato alla fine libero da qualsiasi oggetto personale, libri e quant'altro.
8. Le moto e le biciclette possono essere parcheggiate a proprio rischio e pericolo solo nello spazio appositamente predisposto nel cortile grande; all'uscita, devono essere portate a mano fuori dal cortile a garanzia dell'incolumità dei presenti.

Art. 8 – Divieto di fumare

1. Il divieto di fumare vige per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, visitatori, ecc.) e in tutti i locali della scuola, compresi i bagni, secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975; DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art.1, comma 189 della legge 311/2004);
I trasgressori sono puniti a norma di legge (art.1, comma 189 della legge 311/2004) con una sanzione amministrativa da un minimo di 27,5 euro a un massimo di 275 euro, raddoppiata rispettivamente da un minimo di 55 euro fino a un massimo di 550 euro in caso di presenza di minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza.
2. E' ammesso fumare nel cortile grande durante gli intervalli del pranzo e pomeridiani, ma solamente se non sono presenti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. In caso di presenza degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado permane il divieto di fumo per tutti anche nel cortile grande.

Art. 9 -Telefoni cellulari e altro materiale

Durante le ore di studio guidato, non è consentito utilizzare telefoni cellulari, iPod e altri dispositivi elettronici.

Ai sensi delle norme vigenti per la tutela della privacy, non è consentito a tutti gli operatori della scuola, agli studenti e ai loro familiari utilizzare all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree limitrofe videocamere e apparecchi fotografici senza averne preventivamente fatto richiesta presso la Direzione.

Il presente Regolamento si compone di n. 9 articoli, entra in vigore dall'anno scolastico 2008/2009 e ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità.